

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005
21^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per le attività produttive Cota.

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 maggio scorso.

Il presidente **PONTONE** avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore **CASTELLANI** (*Mar-DL-U*) illustra gli emendamenti a propria firma, evidenziando come essi tendano, nel complesso, ad introdurre un sistema maggiormente flessibile di controllo societario, onde consentire alle imprese una gestione agile.

La senatrice **DE PETRIS** (*Verdi-Un*) illustra congiuntamente gli emendamenti presentati, finalizzati a favorire un confronto dialettico sulle scelte imprenditoriali delle società quotate e a garantire la tutela delle minoranze azionarie.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.9, introduttivo della prescrizione per cui almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di una società quotata deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento della CONSOB, e redatto alla luce di quanto verificatosi nei recenti scandali finanziari.

Illustra poi gli emendamenti 1.12, 1.14 e 1.15, anch'essi relativi ai requisiti di indipendenza di amministratori e sindaci nell'ambito dei diversi modelli societari.

Il presidente PONTONE dà quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 2.2, che prevede che la CONSOB stabilisca con regolamento le modalità per l'elezione non di un solo membro effettivo del collegio sindacale, bensì di uno o più membri effettivi.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 2.3, il quale introduce cause di incompatibilità degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito delle società bancarie o assicurative, secondo il modello seguito nella legge n. 218 del 1990 di ristrutturazione del settore bancario.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 2.5, recante la definizione delle comunicazioni protette effettuate agli organi di controllo da parte di dipendenti e collaboratori dell'impresa, determinandone anche le procedure di verifica e trattamento.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 2.6, soppressivo della lettera g) del comma 1, in materia di denuncia al tribunale degli organi di controllo, il quale prevede come condizione per la denuncia che siano state compiute dagli amministratori gravi irregolarità, senza il requisito del danno alla società previsto attualmente: l'emendamento tende quindi a mantenere la formulazione attuale dell'articolo 152 del testo unico della finanza, scongiurando indebite ingerenze dell'organo di controllo nelle scelte di gestione della società, e tiene conto delle modifiche al diritto societario in corso di elaborazione.

Dopo che la senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) ha illustrato l'emendamento 2.7, con il quale si prevede che il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla nomina di sindaco, il presidente PONTONE dà per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra gli emendamenti a propria firma, tendenti ad introdurre soglie più basse per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 3 e quelli riferiti all'articolo 4.

Dopo che il relatore EUFEMI (*UDC*) ha illustrato l'emendamento 5.3, che stabilisce che delle integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea su richiesta di una minoranza qualificata debba essere data notizia almeno dieci giorni prima, anziché cinque, della riunione, sono altresì dati per illustrati tutti gli emendamenti relativi all'articolo 5.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 6.2, che prevede che le società costituite negli Stati con regime fiscale privilegiato e quelle ad esse riconducibili, prima dell'emissione o del collocamento di strumenti finanziari devono darne comunicazione e chiedere l'autorizzazione alla CONSOB.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 6.3, che individua quali indici di mancata garanzia della trasparenza societaria da parte di uno Stato la mancanza di forme di controllo circa la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché la mancanza di regolamentazione e di controllo sulla consistenza e la composizione del patrimonio.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 6.4, che qualifica come elemento caratterizzante di un paradiso fiscale la mancanza di un sistema di regolamentazione e controllo sulla consistenza e la composizione del patrimonio.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra poi gli emendamenti 6.6 e 6.7, che considerano insufficiente la trasparenza societaria in un Paese qualora la relativa legislazione non preveda la persecuzione del reato di false comunicazioni sociali, ovvero adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) aggiunge la propria firma ed illustra l'emendamento 6.8, ritenendone il contenuto apprezzabile in quanto effettua un intervento incisivo sulla materia delle società aventi sede nei cosiddetti paradisi legali, contrastando altresì comportamenti elusivi della legge.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra gli emendamenti 6.9, 6.10 e 6.11, che, in materia di rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria, introducono l'obbligo di sottoscrizione del bilancio anche da parte degli organi di controllo delle società estere controllate da società italiane quotate, nonché il regime di responsabilità di coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera controllata e che ne esercitano la revisione, oltre che la disciplina delle responsabilità in caso di irregolarità nella redazione della relazione sui rapporti intercorrenti tra società italiana e società estera controllante.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra poi l'emendamento aggiuntivo 6.0.1, recante esclusivamente la propria firma, il quale sostituisce il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999: mentre la norma vigente stabilisce che se la fondazione bancaria, scaduti i periodi di tempo previsti (detenzione sino al 31 dicembre 2005 delle partecipazioni di controllo nelle Società bancarie conferitarie), continua a detenere le partecipazioni di controllo, vi deve provvedere l'Autorità di vigilanza, l'emendamento impedisce dal 1 gennaio 2006 alle fondazioni di esercitare il diritto di voto per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. Evidenzia peraltro come tale proposta emendativa si muova in un'ottica di liberalizzazione del sistema bancario, favorendone la maggiore efficienza ed apertura, come auspicato anche nell'intervento del senatore De Benedetti; in tal modo sarebbe altresì possibile evitare che si determinino situazioni di scarsa trasparenza degli assetti proprietari di talune delle principali banche del Paese.

Sono dati quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6. Si passa pertanto all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 7.1, interamente soppressivo dell'articolo e motivato dall'esigenza di attendere i provvedimenti attuativi della riforma del diritto societario, onde evitare duplicazioni normative.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 7.3, il quale si muove in un'ottica opposta rispetto all'emendamento 7.1 dei relatori, in quanto finalizzato a rendere maggiormente stringente la normativa in tema di operazioni e con parti correlate.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra gli emendamenti 7.4 e 7.6, sottolineando come tale ultimo miri a reintrodurre una disposizione del medesimo tenore rispetto al testo approvato dalle Commissioni di merito presso la Camera dei deputati, la quale preveda che l'autorizzazione al compimento di operazioni con parti correlate debba essere conferita previo parere favorevole del collegio sindacale assunto all'unanimità.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 7.5, finalizzato ad innalzare i limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate da un ammontare

complessivo superiore a 100 mila euro nel corso di ciascun esercizio sociale alla somma di 250 mila euro.

Dopo che il presidente PONTONE ha dato per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 8.1 che, nell'ambito delle norme in tema di concessione di credito in favore di azionisti e di obbligazioni degli esponenti bancari, propone di affidare alla disciplina secondaria la regolamentazione dei casi di conflitto di interesse, eliminando ogni riferimento a soglie legislativamente previste. Sottolinea che tale proposta emendativa è finalizzata a garantire una maggiore flessibilità al sistema, e auspica che su di essa si riscontri un ampio consenso, rilevando in particolare che essa tende a limitare i rischi di comportamenti elusivi, già paventati dal senatore D'Amico.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 8.2, che prevede una regolamentazione della materia dei conflitti di interesse tra settore bancario e settore industriale ispirata non tanto a limiti quantitativi fissi nell'erogazione del credito da parte delle banche, bensì a criteri qualitativi, che tengano conto del merito di credito dei soggetti cui vengono concessi i finanziamenti, avuto altresì riguardo all'esigenza di garantire la sana e prudente gestione e la neutralità allocativa delle risorse delle banche, al riparo da indebite influenze politiche sulle scelte degli istituti di credito.

Il senatore CANTONI (*FI*) illustra poi l'emendamento 8.6, il quale prevede che vengano assoggettate al rispetto delle norme di vigilanza le erogazioni di credito da parte delle banche anche nei confronti di soggetti che siano sottoscrittori di patti parasociali che abbiano per oggetto o per effetto il controllo della banca medesima.

Relativamente all'emendamento 8.7, fa presente che esso sopprime quelle norme che prevedono un limite massimo all'esposizione debitoria verso la banca, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso tale banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché dei soggetti che siano sottoscrittori dei patti di sindacato riguardanti il medesimo istituto di credito.

Illustra poi l'emendamento 8.13, che prevede che i possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possano dare in pegno – a garanzia di crediti loro concessi da banche o società appartenenti a un gruppo bancario – partecipazioni nella stessa banca o in altra che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti, ai limiti indicati dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Dopo che il senatore CANTONI (*FI*) ha illustrato l'emendamento 9.1, interamente soppressivo dell'articolo, il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 9.2, volto ad introdurre tra i criteri di delega al Governo nella regolamentazione dei conflitti di interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) la salvaguardia dell'interesse dei risparmiatori e dell'integrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nella gestione del risparmio.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra poi l'emendamento 9.3 il quale, nell'ambito della normativa che prevede l'emanazione di decreti legislativi volti ad introdurre una dettagliata disciplina del conflitto di interessi nella gestione di portafogli di investimento, introduce il riferimento ai titoli, anziché ai prodotti finanziari, per la fissazione di limiti all'investimento dei patrimoni degli OICR.

Il senatore CANTONI (*FI*) illustra poi l'emendamento 9.4, identico all'emendamento 9.3 dei relatori, nonché gli emendamenti 9.6 e 9.7, finalizzati a modificare parzialmente i

criteri di delega per la disciplina dei conflitti di interesse nella gestione di patrimoni degli OICR.

Dopo che il relatore EUFEMI (*UDC*) ha illustrato l'emendamento 9.8, volto ad attribuire il potere di dettare disposizioni attuative in materia di OICR alla CONSOB non più autonomamente, ma d'intesa con la Banca d'Italia, sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 10.1, recante esclusivamente la propria firma, che sostituisce l'articolo 10 sui conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento. In particolare, tale proposta attribuisce alla Banca d'Italia anziché alla CONSOB il compito di disciplinare i casi in cui per prevenire i conflitti di interesse suddetti si può chiedere al soggetto abilitato di svolgere certe attività con strutture distinte e autonome.

Al riguardo, ritiene che tale proposta risulti maggiormente in grado di risolvere le questioni emerse nel corso del dibattito, in un contesto unitario.

Illustra quindi l'emendamento 10.2, che rispetto al precedente presenta la particolarità di attribuire il potere di disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento pur sempre al Ministro dell'economia e delle finanze, ma su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB e non viceversa.

Il senatore *PASQUINI (DS-U)* illustra l'emendamento 10.4, volto a sopprimere il potere della CONSOB di stabilire che i servizi di investimento di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 siano prestati da società distinte.

Sono dati quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10. Si passa pertanto all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Il senatore *CANTONI (FI)* illustra l'emendamento 11.4, avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 11 anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, nonché dai prodotti emessi da imprese di assicurazione.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 11.5, in materia di circolazione di strumenti finanziari collocati presso investitori istituzionali e obblighi informativi, volto ad escludere i prodotti emessi da imprese di assicurazione dal novero dei prodotti finanziari offerti fuori sede ai sensi dell'art. 30 del testo unico della finanza.

Il senatore *CASTELLANI (Mar-DL-U)* illustra l'emendamento 11.7, che risulta più preciso rispetto all'attuale formulazione del nono capoverso, lettera *a*) del comma 2.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 11.13, che ripristina la lettera *f*) del comma 1, dell'art. 100 del testo unico della finanza includendo, tra i casi di inapplicabilità dell'offerta fuori sede, i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazioni. Tale emendamento – prosegue il relatore - prevede anche che le disposizioni del testo unico della finanza, relative alla disciplina dello svolgimento dei servizi di investimento, si applichino alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi dalle sole banche e non più, se compatibili, da imprese di assicurazione.

Il senatore *CANTONI (FI)* illustra l'emendamento 11.15, che sostituisce la lettera *f*) del comma 1, dell'articolo 100 del testo unico della finanza, prevedendo un esplicito riferimento ai prodotti emessi da imprese di assicurazione.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 11.17, che sostituisce l'articolo 100-*bis*, aggiuntivo al testo unico della finanza, diretto a disciplinare la circolazione successiva di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali, prevedendo la responsabilità in solido per un anno degli investitori professionali nel caso di insolvenza dell'emittente nel caso di successiva circolazione in Italia, tra acquirenti non professionali, di prodotti finanziari, anche emessi all'estero.

Precisa inoltre che il comma 2 prevede l'inapplicabilità della responsabilità in solido nel caso di consegna da parte dell'intermediario di apposito documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB, con onere della prova in capo agli intermediari. Precisa infine che in tale emendamento viene abrogata la norma introdotta dal decreto legislativo n. 310 del 2004 sulla stessa materia.

Per tali ragioni, auspica l'accoglimento di tale proposta, che contribuirebbe a razionalizzare maggiormente tali aspetti.

Il senatore **CAMBURSANO** (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 11.18 che, pur ponendosi nel solco del precedente emendamento 11.17, testé illustrato dal relatore Eufemi, va maggiormente incontro, a suo avviso, alle forti richieste provenienti dalle associazioni rappresentative dei consumatori, che hanno richiesto una tutela più incisiva a favore degli acquirenti finali.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 11.20, che prevede in capo alle società quotate nei mercati regolamentati che intendano emettere titoli di debito ai quali sia stato assegnato un giudizio di *rating*, l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità, che può disporre la menzione di tale giudizio nei prospetti informativi.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 11.21, diretto ad eliminare i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione dall'art. 25-*bis* del testo unico della finanza – introdotto dal disegno di legge in esame - relativamente alla disciplina dello svolgimento dei servizi di investimento.

Il senatore CANTONI (*FI*) ritira l'emendamento 11.22.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 11.24, volto a sopprimere, nella previsione di cui al comma 3, punto 1, dell'articolo 11, anche la sottoscrizione e il collocamento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

Sono poi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11. Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 12.

Il senatore CANTONI (*FI*) illustra l'emendamento 12.1, avente ad oggetto la soppressione, al comma 3, lettera *h*), dei riferimenti alla responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee ad influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole.

Dopo che l'emendamento 12.2 è stato dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore CANTONI (*FI*) illustra gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3. In particolare, gli emendamenti 13.1 e 13.2 prevedono la sostituzione del riferimento al tasso effettivo globale annuo con il tasso effettivo globale medio.

L'emendamento 13.3 prevede espressamente l'abrogazione del comma 3, dell'articolo 2, della legge n. 108 del 1996.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 14.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 14.1, che prevede la integrale sostituzione dell'articolo 14 del disegno di legge, stabilendo l'imprescrittibilità del diritto alla restituzione dei depositi, anche in assenza di operazioni. In particolare, dopo un quinquennio nel quale si registra l'assenza di operazioni, viene avvisato l'intestatario del deposito e, dopo 90 giorni, gli eredi beneficiari dei depositi. Tale emendamento, a suo avviso, consente di affrontare in maniera più decisa l'annosa questione dei cosiddetti depositi dormienti.

Interviene il senatore PASQUINI (*DS-U*) rilevando la necessità di inserire una idonea disposizione che consideri l'ipotesi dell'assenza di eredi.

Il sottosegretario ARMOSINO, pur dichiarando di condividere la *ratio* dell'emendamento 14.1, illustrato dal relatore, e quindi la necessità di adottare una disciplina più precisa con riguardo alla problematica dei depositi giacenti, si riserva di proporre un'eventuale riformulazione nel seguito dell'esame.

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 14.2, anch'esso in tema di diritto di titolari di depositi giacenti presso le banche.

Interviene quindi il senatore PETERLINI (*Aut*), il quale nel dichiarare di condividere le finalità dell'emendamento 14.1 del relatore, illustra quindi l'emendamento 14.3, volto ad inserire un articolo 120-*bis* al Titolo VI del testo unico della finanza, che stabilisce che tutte le imprese di investimento e le banche, al momento della stipulazione di un contratto, sono obbligate a registrare le generalità e il recapito degli eredi beneficiari dei depositi, e fonda, per converso, l'obbligo per il depositante di comunicare le generalità e il recapito dei beneficiari all'impresa di investimento o alla banca.

Gli emendamenti 14.4, 14.5 e 14.6 sono dati per illustrati.